

IL LINGUAGGIO SESSISTA E L'ODIO ON LINE

INTERVENTO

BUONE PRASSI – La costituzione di parte civile di associazioni che si occupano di violenza contro le donne nei processi

Non capita spesso che il processo venga definito una “buona prassi”: negli ultimi anni, e anche in questi giorni, abbiamo assistito alla difesa dal processo, piuttosto che nel processo, al processo si associano solitamente diversi aggettivi: lungo, costoso, inutile, talvolta ciecamente ingiusto, quasi mai “buona prassi”, quindi questo intervento mi dà l’occasione per provare a smontare qualche luogo comune.

Le sentenze possono contribuire a cambiare la cultura di un Paese: la prima volta che venne ammessa la costituzione di parte civile di un’associazione fu nel 1977 nel processo IPCA, la fabbrica di vernici nella quale morirono almeno 170 lavoratori per esposizione a sostanze cancerogene; il sindacato, difeso dall’Avv. Bianca Guidetti Serra, si costituì in un processo nel quale gli imputati dovevano rispondere di omicidio colposo.

Oggi è del tutto normale che il sindacato venga ammesso quale parte civile nei processi per malattia o incidenti sul lavoro, non fa più notizia ed è attività che ci si attende in ogni processo che riguardi quella materia.

Inizierei con il fornire qualche elemento giuridico che ci aiuterà a fare chiarezza sul contenuto della costituzione di parte civile.

Nel processo penale si costituisce parte civile il soggetto che, danneggiato dal reato contestato, intenda esercitare l’azione civile nel processo penale; il fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito penale e quindi sanzionabile con una pena, sia un illecito civile perché ha provocato un danno sul quale si pone la necessità di una restituzione o di un risarcimento. Il Giudice, quindi, nella sua sentenza, comminerà al responsabile una pena e lo condannerà al risarcimento del danno conseguente a favore della parte civile costituita.

In altre parole, il soggetto offeso dal reato, costituendosi parte civile diventa coprotagonista del processo insieme alle altre parti: Pubblico Ministero, imputato e Giudice; ecco quindi la prima differenza tra parte offesa e parte civile e, insieme, il fine della costituzione di parte civile: la parte offesa non è parte processuale, soltanto la parte civile lo è, ma solo la parte processuale avrà diritto a sostenere le sue tesi, evidentemente accusatorie, nel processo.

Dunque, primo motivo, generalissimo, vale sia per le parti private che per i soggetti nella loro accezione associativa, per cui essere nel processo è una buona prassi e riprende il titolo di questa giornata: “Ciò che non si nomina non esiste”.

Nel processo la parte offesa - che è tale perché ha riportato una lesione di un diritto a seguito del reato - che si costituisce ha un nome - parte civile - e, conseguentemente, le è attribuito un ruolo all'interno del giudizio penale.

Non è poco.

I nostri codici, quindi il nostro Stato che ci parla attraverso le leggi, riconosce un ruolo non da comparsa o da comprimario, ma da protagonista alla vittima o, comunque, al soggetto che dal reato ha ricevuto un danno, un ruolo che ha pari grado rispetto alle altre parti del processo, un ruolo che è effettivo nel processo, il danneggiato diventa destinatario di una serie di facoltà e diritti che non possono essergli negati ed entra pienamente in contraddittorio con il Giudice, il Pubblico Ministero, il difensore dell'imputato, facendo valere le proprie “ragioni” ed apportando elementi di prova.

E veniamo agli enti ed alle associazioni; l'articolo 91 del codice di procedura penale riconosce la piena parificazione delle associazioni alle vittime dirette del reato a due condizioni:

- 1) la sussistenza di un diritto leso in capo all'associazione;
- 2) la sussistenza di un danno in capo all'associazione.

Gli organismi associativi sono dunque legittimati all'azione civile nel processo penale se l'interesse azionato costituisce patrimonio morale imprescindibile dell'ente e se il reato contestato, oltre a ledere la situazione soggettiva protetta in

via diretta dalla norma penale, produce anche un danno all'ente che della tutela della medesima situazione ha fatto il proprio interesse esclusivo o prevalente, interesse che deve emergere, oltre che dalla storia e dall'attività dell'ente, dal suo statuto. In tali casi, si verifica una vera e propria lesione del diritto alla personalità dell'organismo collettivo, da cui scaturisce un danno morale idoneo a legittimare la partecipazione di tale organismo al processo penale, ovvero dall'offesa all'interesse tutelato dalla norma penale deriva anche una lesione del diritto di personalità del sodalizio, con riferimento allo scopo ed ai suoi componenti.

Le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia – CEDAW, Convenzione di Istanbul, Direttiva UE 29 del 2012 - definiscono che cosa si intende per discriminazione e violenza di genere; in breve si intende l'abuso, la sopraffazione, la limitazione delle libertà personali, la disparità di trattamento e la sottrazione di opportunità, dunque la violenza di genere rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona e così un fenomeno che coinvolge l'intera struttura della società ovvero la vita sociale in tutte le sue articolazioni.

Per questo il danno causato dalla violenza di genere ha una triplice dimensione lesiva:

- Personale: lesione del diritto fondamentale all'integrità psico-fisica della persona
- Sociale: lesione dei diritti inviolabili nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana (art. 2 Cost.)
- Pubblica: lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle istituzioni centrali e periferiche di garantire l'integrità psicofisica dei propri consociati e di eliminare ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impedisca il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.).

Cercherò di spiegarmi meglio attraverso alcuni esempi.

In un processo per femminicidio è facile intuire come una associazione che statutariamente abbia assunto come sua stessa ragione di essere il contrasto alla violenza di genere sia legittimata a stare nel processo in quanto portatrice di un

danno che subisce direttamente, il reato, infatti, ostacola l'attuazione dei fini statutari di quella associazione e lede un bene proprio dell'associazione stessa, bene che discende dallo Statuto e che è tutelato dalla normativa nazionale e sovranazionale.

Altro esempio meno eclatante; vi sono reati in cui la lesione parrebbe più sfumata, meno evidente; prendiamo ad esempio la diffamazione, ovvero l'offesa ad una donna nella sua dignità proprio in quanto donna – ed è il caso del processo che vedeva parte lesa l'Onorevole Boldrini perché un Sindaco di un comune del savonese le aveva augurato lo stupro, facendo intendere che da quella violenza avrebbe tratto piacere – determina un pregiudizio allo scopo statutario e all'esistenza stessa di associazioni volte alla promozione della consapevolezza delle donne come individui liberi all'interno della famiglia e della società.

In tal senso, nel processo di cui dicevo, le associazioni – tra cui SNOQ – sono state ammesse quali parti civili ed hanno ottenuto un risarcimento del danno subito. Era la prima volta che questo accadeva in un processo per diffamazione.

Quale è il principio?

Ogni condotta che può essere considerata una forma di violenza sulle donne in quanto inclusa nelle definizioni adottate dalla Convenzione di Istanbul e dalla direttiva per la protezione delle vittime di reato, rappresenta una lesione di diritti inviolabili sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ai sensi dell'articolo 2 della nostra Costituzione.

Ecco, dunque, un secondo motivo per cui essere nel processo è una buona prassi: la violenza di genere non rappresenta più soltanto una lesione dei diritti della donna, un fatto privato, né tantomeno solo un “fatto di donne”, ma costituisce una profonda ferita per la società tutta.

Nel momento in cui alla donna non viene riconosciuta la dignità di Persona ed in quanto tale viene fatta oggetto di discriminazioni e violenze, l'intera collettività è responsabile per l'eliminazione di quella cultura e di quegli stereotipi che ancora oggi minano l'autodeterminazione, la libertà, la vita delle donne. E lo scopo

perseguito dalle associazioni che si sono costituite parte civile nei processi per reati di genere – siano essi lesioni, omicidio o diffamazione – è proprio quello di eliminare quella cultura.

Abbiamo visto, quindi, come le associazioni che si occupano di violenza contro le donne siano portatrici di una lesione e quindi legittimate a stare nel processo ma, mi si potrebbe obiettare: ma che tipo di danno, in concreto, direttamente, avrebbero subito queste associazioni?

Ebbene, potrei dire, sbrigativamente, che il danno consiste nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della sua esistenza e azione, ma vi è di più.

Le sentenze hanno un valore retributivo, valutano un comportamento e comminano una pena, ma hanno anche un valore simbolico, ovvero esprimono dei principi in nome del popolo ed indicano quali sono i comportamenti leciti e quali quelli illeciti.

Se il reato di genere non creasse alcun danno ad una associazione che da sempre, per sua stessa ragione di esistere, contrasta le violenze e le discriminazioni delle donne attraverso una intensa attività culturale, ciò ingenererebbe negli associati e, più in generale nei soggetti tutelati, un senso di sfiducia e la convinzione dell'inutilità dell'azione associativa. Non è forse questo un danno a tutta la società?

È la stessa Convenzione di Istanbul che all'articolo 9 afferma: “Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.”

Ebbene, tutte le volte che ad una associazione viene riconosciuto di avere riportato una lesione da un comportamento violento lo Stato sta realizzando ciò a cui si è impegnato, ovvero l'incoraggiamento e il sostegno alle associazioni attive nella lotta alla violenza contro le donne, sta facendo vivere quella norma, semplicemente attuandola.

Un ultimo accenno al risarcimento.

Con la sentenza che condanna l'imputato il Giudice ha due possibilità:

- 1) liquidare il danno direttamente, ovvero determinare una somma di denaro secondo diversi criteri che qui, però, non interessano
- 2) rinviare la quantificazione ad un separato giudizio, ovvero la parte civile dovrà fare un'altra causa, questa volta civile, chiedendo al Giudice civile di quantificare il danno già accertato.

Capite bene che chiedere alla parte civile di fare un'altra causa – e quelle civili sono ben più costose di quelle penali – spesso significa vanificare il risultato ottenuto con la costituzione di parte civile.

Credo che ai miei colleghi avvocati e avvocate vada chiesto uno sforzo maggiore: sono, infatti, i difensori che debbono indicare al Giudice penale un percorso, anche aritmetico, che gli consenta di quantificare, già nella sua sentenza, il risarcimento. È quello che ha fatto il Giudice di Savona, condannando l'imputato, oltre che alla pena, al risarcimento del danno all'Onorevole Boldrini quantificato in €. 20.000,00 e a tutte le associazioni costituite parte civile quantificato in €. 100,00 ciascuna, oltre, naturalmente, alla condanna al pagamento delle spese legali di ogni parte.

La differenza che passa tra il risarcimento alle parti private e quello alle associazioni sta nel fatto che per le associazioni quella somma di denaro andrà ad incrementare il loro patrimonio, patrimonio che è finalizzato alla realizzazione dello scopo, ovvero il contrasto alla violenza di genere. Il risarcimento, dunque, innesca un circolo virtuoso: l'imputato deve sottrarre al suo patrimonio un importo che va ad accrescere il patrimonio dell'associazione e, in ultima analisi, l'imputato finisce per finanziare il contrasto a quel reato che ha in precedenza commesso.

Ecco il terzo motivo per cui la costituzione di parte civile deve essere considerata una buona prassi.

Naturalmente nulla vieta che anche i singoli, costituiti parte civile, possano innescare questo circolo virtuoso – e l’Onorevole Boldrini ha annunciato che destinerà il risarcimento ottenuto a progetti di educazione civica digitale -, ma si tratta di una scelta del singolo; nel caso delle associazioni, al contrario, non è una scelta, ma un meccanismo giuridico.

Avviandomi alla conclusione, riprendo due concetti che ho enunciato all’inizio: le sentenze svolgono anche una funzione predittiva, simbolica e proprio la sentenza del Giudice di Savona mette un punto fermo quanto al contrasto alla violenza sulle donne vieppiù perché si tratta di violenza verbale – ingiuria, minaccia, diffamazione -, ovvero quei reati minori avvolti nella nebbia dei distinguo, dei “sì, però...”

E, infine, le sentenze possono cambiare la cultura di questo Paese, ma i Giudici si esprimono sui casi, sono le parti che devono fornire al Giudice il caso.

Il Giudice di Savona ha ammesso la costituzione di parte civile delle associazioni in quanto portatrici non di un interesse, ma di un diritto soggettivo, ha riconosciuto in capo alle stesse un danno e ha condannato al risarcimento; quella sentenza non sarebbe mai stata emessa se l’Onorevole Boldrini non avesse denunciato la diffamazione e se le associazioni non avessero creduto in questa piccola battaglia, dedicando tempo e denaro. Oggi quella sentenza rappresenta un precedente, da domani tutti coloro che offendono il decoro di una donna in quanto tale sapranno che dovranno confrontarsi non più soltanto con una donna singola, che non soltanto a lei dovranno rendere conto, ma all’intera società.

Il ventre della sottocultura dell’odio è ancora fertilissimo, il processo che si è celebrato a Savona rappresenta una potente buona prassi, gli altri processi che seguiranno, forti di un precedente importante, potranno contribuire a cambiare la cultura di questo Paese.